

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ART. 47 – DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

Io sottoscritto/a

CANTELLI ALESSANDRO

nato/a _____ il _____.

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenti sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto la propria responsabilità,

Nell'ambito del concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo informatico da assegnare al Servizio Finanziario- Gestione del Personale- Partecipate-Sistemi informativi- Pari Opportunità;

- vista la nomina avvenuta con determina n. 159 del 18/02/2022 in qualità di *membro esperto* del concorso di che trattasi;
- visionato l'elenco dei candidati ammessi;

DICHIARO:

ai sensi dell'art. 11 del D.p.r. n. 487/1994, dell'art. 33 del vigente Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali e della giurisprudenza consolidata in materia, che non sussistono situazioni di incompatibilità ovvero di:

- **non** essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione;
- **non** ricoprire cariche politiche;
- **non** essere rappresentante sindacale o di non essere designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- **non** essere in un rapporto di matrimonio o convivenza, grave inimicizia, ovvero in un vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso ovvero in un sodalizio professionale¹, con altro componente o con i candidati ammessi al concorso;
- **non** essere commensale abituale di altro componente o di candidati ammessi al concorso;
- **non** essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

DICHIARO INOLTRE:

- **di essere consapevole di non poter intrattenere rapporti con i candidati, direttamente o indirettamente, connessi alle prove d'esame fino alla conclusione della procedura concorsuale.**

Parma, 22/02/2022

F.to

Alessandro Cantelli

¹ “[...] alla luce delle pronunce giurisprudenziali richiamate in tema di concorsi, la collaborazione professionale tra candidato e commissario o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale” – Delibera Anac n. 25 del 15 gennaio 2020